

CITTA' DI APRICENA

PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.40 del Reg Data 30/11/2023	OGGETTO: ALIQUOTE IMU - ANNO 2024. DETERMINAZIONI
---------------------------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 19:00 , nella solita sala delle adunanza del Comune suddetto, si è riunito con avvisi notificati a tutti i Consiglieri, il Consiglio Comunale, in 1 sessione in Straordinaria convocazione in seduta . All'appello nominale risulta:		
SPECCHIULLI MARTINO GENNARO	Presidente	Presente
DI MAIO MICHELE	Consigliere	Presente
LACCI MICHELE	Consigliere	Assente
ZECCHINO CONCETTA MARIA STELLA	Consigliere	Presente
GRECO MARA	Consigliere	Presente
TERLIZZI PASQUALE	Consigliere	Presente
ANTONACCI CARLA	Consigliere	Presente
TORELLI ANNA MARIA	Consigliere	Presente
SOCCIO AGATA	Consigliere	Presente
BISCOTTI PASQUALE	Consigliere	Assente
LABOMBARDA MARIA RITA	Consigliere	Presente
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO	Consigliere	Presente
SOLIMANDO GIUSEPPE	Consigliere	Assente
MATERA BIANCA	Consigliere	Presente
GAUDELLI FEDERICO	Consigliere	Presente
FERULLO VINCENZO ANTONIO	Consigliere	Presente
POTENZA ANTONIO	Consigliere	Presente
Assegnati n. 17	In carica n. 17	
Presenti 14	Assenti 3	

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede SPECCHIULLI MARTINO GENNARO Partecipa il Segretario Generale PERRECA DOMENICO Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Precisa che sulla proposta della presente sono resi i pareri di regolarità tecnica, e da atto che non viene acquisito il parere contabile e l'attestazione della copertura finanziaria in quanto la presente delibera non comporta alcun impegno di spesa, a fianco riportati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/00.	
--	--

PARERI art. 49 D. Lgs n. 267/00

PARERE TECNICO-RAG Parere FAVOREVOLE Data 27/11/2023	Il Responsabile di servizio DOTT. VECERA DOMENICO
PARERE CONTABILE Parere FAVOREVOLE Data 27/11/2023	Il Responsabile di Ragioneria DOTT. VECERA DOMENICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ▲ in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ▲ ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (*IMU*) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (*ICI*);
- ▲ la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (*IUC*), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- ▲ la IUC si compone dell'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Premesso altresì che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (*Legge di Bilancio 2020*) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

Evidenziato che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

Vista la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (*conv. in L. n. 214/2011*) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (*comma 7*), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (*comma 9*), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (*art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012*);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (*comma 6*), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (*art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011*);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamato:

- ▲ l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- ▲ l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (*IUC*), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per **l'anno 2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visti:

- a) **l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede** che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Rilevato che:

- che, ai sensi del comma 757 (*L. n. 160/2019*), anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'art. 1, commi da 748 a 755, dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa. La deliberazione approvata senza il predetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, **a tutt'oggi non ancora emanato**, formerà, *solo a partire dal bilancio 2025*, parte integrante della deliberazione con la quale verranno approvate le aliquote dell'imposta comunale in parola;

Atteso che, ai sensi del comma 767, modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del medesimo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

Ritenuto pertanto di confermare, anche per l'anno 2024, le aliquote già applicate a partire dal 2016;

Evidenziato che il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/20 stabilisce che l'aliquota IMU è ridotta del 50% per i pensionati residenti all'estero in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa;

Atteso che sulla base delle aliquote e dalle detrazioni d'imposta sopra indicate, nonché sulla base delle proiezioni del MEF, il gettito IMU stimato per l'anno 2024 ammonta a circa €. 2.800.000,00;

Dopo breve introduzione fatta dal presidente prende la parola L'Assessore Michele Di Maio per ricordare al consiglio che anche quest'anno le aliquote sono rimaste invariate al fine di evitare un aggravio di spesa per i cittadini.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 10/09/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato all'art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (*convertito in Legge n. 213/2012*);

Con voti favorevoli n. 10; con voti astenuti n. nessuno; con voti contrari n.4 (Zecchino, Greco, Terlizzi, Gaudelli)

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,4%
<i>"....unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9...." (art. 1 co.10)</i>	<i>1,06% con riduzione del 50% della base imponibile</i>

Opifici (categoria catastale D1)	0,96%
Altri immobili	1,06%
Terreni agricoli	0,96%
Aree edificabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,0%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di dare atto che a norma comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/20, l'aliquota IMU è ridotta del 50% per i pensionati residenti all'estero in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa;
3. di stimare in circa € 2.800.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024 derivante delle aliquote e dalle detrazioni d'imposta sopra indicate
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi;
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10; con voti astenuti n. nessuno; con voti contrari n. 4 (Zecchino, Greco, Terlizzi, Gaudelli)

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to SPECCHIULLI MARTINO GENNARO

Il Segretario Generale

F.to PERRECA DOMENICO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rilasciata agli usi consentiti dalla legge.

APRICENA,

Il Segretario Generale

PERRECA DOMENICO

ESECUTIVITÀ

In conformità al disposto dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4)

S decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Apricena,

Il Segretario Generale

F.to PERRECA DOMENICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, consultabile sul sito istituzionale www.comune.apricena.fg.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.